

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

del 3 giugno 2016 (Stato 1° luglio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 2006¹ sulla politica regionale,

ordina:

Sezione 1: Principio e zone di applicazione

Art. 1 Principio

¹ In applicazione della politica regionale, la Confederazione può concedere agevolazioni fiscali a imprese industriali e ad aziende del settore terziario vicine ad attività produttive (imprese) per progetti che:

- a. soddisfano le condizioni previste dalla legge e dalla presente ordinanza; e
- b. sono realizzati in un Comune delle zone di applicazione.

² Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) descrive le imprese di cui all'articolo 1.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. centro rurale: un Comune all'interno dello spazio rurale che:
 1. svolge importanti funzioni di centro per la regione e i Comuni circostanti,
 2. è situato a una certa distanza dall'agglomerato più vicino, e
 3. a seconda della distanza, conta tra 2000 e 10 000 abitanti;
- b. centro di piccole dimensioni: una città che:
 1. svolge un'importante funzione di centro a livello regionale,
 2. dista almeno dieci chilometri da un centro più grande o costituisce il Comune nucleo di un agglomerato, e
 3. conta in totale almeno 8500 abitanti e almeno 3500 persone occupate;
- c. centro di medie dimensioni: una città che:
 1. svolge un'importante funzione di centro a livello regionale e nazionale,

2. dista almeno dieci chilometri da un centro più grande o costituisce il Comune nucleo di un agglomerato, e
 3. conta almeno 40 000 abitanti e persone occupate;
- d. spazio suburbano: i Comuni che:
1. circondano un centro di piccole o medie dimensioni,
 2. confinano con lo spazio urbano,
 3. hanno una stretta relazione funzionale con il centro;
- e. centro di grandi dimensioni: una città che svolge un'importante funzione di centro a livello nazionale e conta in totale almeno 70 000 abitanti e persone occupate;
- f. centro metropolitano: una città che svolge un'importante funzione di centro a livello nazionale ma anche internazionale e conta in totale almeno 200 000 abitanti e persone occupate.

Art. 3 Zone di applicazione

¹ Possono essere concesse agevolazioni fiscali in un Comune che soddisfa i seguenti requisiti:

- a. è:
 1. un centro di piccole o medie dimensioni o, in quanto Comune suburbano, fa parte di tale centro,
 2. un centro rurale, o
 3. un centro più piccolo, meno urbanizzato, che tuttavia svolge una funzione di centro;
- b. in termini di disoccupazione, reddito, economia e popolazione fa parte delle aree strutturalmente più deboli della Svizzera.

² Queste zone di applicazione possono comprendere complessivamente al massimo il dieci per cento della popolazione svizzera.

³ Il DEFR determina i Comuni che fanno parte delle zone di applicazione dopo aver sentito i Cantoni.

Art. 4 Fusioni di Comuni

¹ Se un Comune si fonde con un Comune situato in una zona di applicazione il Comune risultante dalla fusione fa parte delle zone di applicazione fino al loro successivo aggiornamento.

² Il Comune risultante dalla fusione è escluso dalle zone di applicazione se nella fusione è coinvolto un centro di medie dimensioni che non rientra nelle zone di applicazione o se è coinvolto un centro di grandi dimensioni o un centro metropolitano.

³ L'inclusione di un Comune supplementare nelle zone di applicazione a seguito di una fusione non comporta alcun cambiamento per gli altri Comuni delle zone di applicazione.

Art. 5 Rapporto, aggiornamento e verifica

¹ Il DEFR presenta al Consiglio federale una volta per legislatura un rapporto concernente la determinazione delle zone di applicazione.

² Aggiorna la lista dei Comuni situati nelle zone di applicazione una volta per legislatura.

³ Verifica ogni due legislature:

- a. i criteri impiegati per la determinazione dei Comuni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera a;
- b. i criteri e la loro ponderazione per l'inclusione di Comuni nelle zone di applicazione.

Sezione 2: Condizioni**Art. 6** Condizioni per la concessione di agevolazioni fiscali

¹ Possono essere concesse agevolazioni fiscali soltanto se:

- a. il Cantone concede a sua volta agevolazioni fiscali per il progetto;
- b. il progetto:
 1. prevede la creazione di nuovi posti di lavoro nell'impresa o il riorientamento di quelli esistenti in modo da mantenerli a lungo termine, e
 2. riveste un'importanza particolare per l'economia regionale.

² Se il richiedente è un'azienda del settore terziario vicina ad attività produttive, la Confederazione può accordare agevolazioni fiscali soltanto se il progetto prevede la creazione di almeno dieci nuovi posti di lavoro.

³ Nel caso di progetti che comportano un trasferimento di posti di lavoro da un Cantone a un altro, per le agevolazioni fiscali possono essere considerati soltanto i nuovi posti di lavoro creati.

⁴ Non sono concesse agevolazioni fiscali per i progetti che all'interno dell'impresa o di imprese dello stesso gruppo nel complesso comportano una riduzione del numero di posti di lavoro.

⁵ La concessione di agevolazioni fiscali può essere rifiutata per motivi di politica nazionale, in particolare se un progetto è in contrasto con altri obiettivi della Confederazione.

⁶ Il DEFR può definire più in dettaglio le condizioni per la concessione di agevolazioni fiscali.

Art. 7 Calcolo del numero di posti di lavoro

¹ Il numero di posti di lavoro previsti o da riorientare è calcolato in base al totale delle percentuali di impiego. Una percentuale di impiego del 100 per cento corrisponde a un posto di lavoro.

² Sono determinanti le percentuali di impiego risultanti da contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato conclusi secondo il diritto svizzero dall'impresa stessa o dalla società madre in Svizzera.

Art. 8 Importanza per l'economia regionale

¹ L'importanza particolare di un progetto per l'economia regionale è valutata segnatamente in base ai seguenti criteri:

- a. inserimento in una strategia di sviluppo economico cantonale o in una base simile;
- b. numero di posti di lavoro da creare o da riorientare nella zona di applicazione;
- c. investimenti pianificati nella zona di applicazione;
- d. acquisti, ordinazioni o richieste di prestazioni pianificati o effettuati nella zona di applicazione;
- e. collaborazione con istituti di ricerca e di formazione che abbia un legame diretto con il progetto pianificato;
- f. possibilità di formazione pianificate nella zona di applicazione;
- g. soluzione innovativa volta al miglioramento di prodotti, processi di produzione o processi di gestione aziendale;
- h. mercato che si estende al di là della zona di applicazione.

² Sono considerati investimenti ai sensi del capoverso 1 lettera c:

- a. gli immobilizzi materiali che possono essere iscritti all'attivo secondo le norme contabili Swiss GAAP FER² (FER) o International Accounting Standards³ (IAS);
- b. i valori immateriali secondo le norme contabili FER o IAS.

Art. 9 Forma della decisione cantonale di agevolazione fiscale

La decisione cantonale di agevolazione fiscale deve contenere i seguenti elementi:

- a. la durata dell'agevolazione fiscale cantonale;
- b. l'importo massimo dell'agevolazione fiscale concesso per l'intera durata della stessa;
- c. i principi che regolano il rimborso di agevolazioni fiscali ottenute indebitamente.

² www.fer.ch
³ www.ifrs.org

Sezione 3: Durata e ammontare delle agevolazioni fiscali

Art. 10 Inizio e durata

¹ L'agevolazione fiscale della Confederazione è concessa al massimo per la durata dell'agevolazione fiscale cantonale e al massimo per dieci anni civili.

² Il DEFR disciplina l'inizio dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione.

Art. 11 Ammontare

¹ L'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione corrisponde all'importo inferiore fra i due seguenti importi:

- a. i risparmi fiscali attesi a livello cantonale e comunale per l'impresa interessata;
- b. l'importo massimo delle agevolazioni fiscali proposto dal Cantone per l'imposta federale.

² Essa non supera tuttavia in nessun caso l'importo massimo stabilito dalla Confederazione.

³ Il DEFR disciplina le aliquote e il calcolo dell'importo massimo delle agevolazioni fiscali concesse dalla Confederazione. A tal fine assicura che i risparmi fiscali e i posti di lavoro che si prevede di creare o di riorientare siano in un rapporto adeguato.

Sezione 4: Procedura

Art. 12 Domanda dell'impresa

¹ L'impresa presenta la domanda per ottenere l'agevolazione fiscale della Confederazione al Cantone nel quale è prevista la realizzazione del progetto.

² La domanda deve contenere un piano aziendale riguardante il progetto, incluse le seguenti indicazioni:

- a. la descrizione degli obiettivi del progetto;
- b. la descrizione delle fasi e della procedura adottata per la realizzazione del progetto;
- c. il bilancio di previsione e il conto economico di previsione per l'intera durata dell'agevolazione fiscale richiesta;
- d. il volume degli investimenti previsto; e
- e. l'elenco dei posti di lavoro che si prevede di creare o di riorientare ogni anno.

Art. 13 Proposta del Cantone

¹ Se decide di concedere all'impresa richiedente un'agevolazione fiscale cantonale, il Cantone può trasmettere la documentazione completa alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), allegando la sua decisione e la sua proposta di approvazione della domanda.

² La proposta del Cantone deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. la decisione di agevolazione fiscale del Cantone;
- b. una conferma che la sua decisione concorda con le disposizioni dell'articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni;
- c. una stima dei risparmi fiscali attesi a livello cantonale e comunale per l'impresa richiedente risultanti dalla decisione del Cantone;
- d. l'importo massimo proposto per l'agevolazione fiscale;
- e. l'inizio proposto dell'agevolazione fiscale;
- f. l'importo dell'imposta federale senza agevolazione fiscale atteso per la durata proposta;
- g. il piano aziendale;
- h. una descrizione dell'importanza particolare del progetto per l'economia regionale.

³ Il Cantone deve presentare la sua proposta alla SECO al più tardi 270 giorni civili dopo l'inizio dell'assoggettamento all'imposta utilizzando il modulo prestabilito. Per progetti di imprese esistenti la proposta deve essere presentata entro lo stesso anno civile in cui il progetto genera per la prima volta una cifra d'affari.

⁴ Se il Cantone non presenta la proposta nella forma prescritta, la SECO gli concede un termine supplementare per correggerla. La SECO vincola il termine supplementare alla possibilità di non entrare nel merito della proposta una volta decorso infruttuoso questo termine. Nel contempo, la SECO informa l'impresa richiedente in merito al termine supplementare.

⁵ Se il Cantone non presenta la proposta entro i termini prescritti, la SECO non entra nel merito della proposta.

⁶ La SECO può richiedere altre indicazioni.

Art. 14 Competenze

Il Cantone designa il servizio cantonale cui compete la presentazione delle proposte, la concessione di proroghe e la vigilanza sull'esecuzione.

⁴ RS 642.14

Art. 15 Decisione del DEFR

¹ Il DEFR decide in merito alla domanda in base alla proposta del Cantone e alla valutazione della SECO.

² La proposta del Cantone è esaminata in base al diritto federale in vigore al momento della presentazione della documentazione completa alla SECO.

³ Nella sua decisione il DEFR definisce in particolare:

- a. l'importo massimo dell'agevolazione fiscale;
- b. l'inizio, la durata e la fine dell'agevolazione fiscale;
- c. le condizioni e gli oneri.

⁴ La decisione del DEFR è notificata all'impresa richiedente.

⁵ Il DEFR informa sull'agevolazione fiscale federale concessa all'impresa il Cantone che ha presentato la proposta nonché l'autorità cantonale cui compete la tassazione. Informa inoltre l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

⁶ La SECO può permettere a un'impresa, su sua richiesta, di posticipare interamente o in parte il ricorso all'agevolazione fiscale nel corso della sua durata. L'importo e la durata dell'agevolazione fiscale concessa rimangono invariati.

Art. 16 Vigilanza

¹ La SECO verifica che siano rispettate le condizioni e gli oneri.

² L'AFC trasmette alla SECO ogni anno i dati ricevuti dal Cantone sull'importo degli utili netti imponibili per i quali non è stata riscossa l'imposta federale diretta.

³ I Cantoni forniscono alla SECO, al più tardi dodici mesi dopo la chiusura dei conti dell'impresa, i dati relativi all'evoluzione dei posti di lavoro e tutti gli altri dati e documenti necessari per verificare il rispetto delle condizioni e degli oneri nonché per valutare gli effetti delle agevolazioni fiscali concesse.

⁴ Essi comunicano alla SECO, non appena ne vengono a conoscenza, eventuali scostamenti dal progetto originario che possono ripercuotersi sulla decisione di agevolazione fiscale.

Art. 17 Ufficio di revisione

Le imprese soggette all'obbligo di revisione secondo l'articolo 727 o 727a del Codice delle obbligazioni (CO)⁵ devono fare confermare ogni anno dall'ufficio di revisione i dati relativi all'evoluzione dei posti di lavoro e trasmettere tali dati ai Cantoni e alla Confederazione.

Art. 18 Informazione

La SECO pubblica ogni anno:

⁵ RS 220

- a. i dati aggregati sulle agevolazioni fiscali effettive concesse a livello nazionale;
- b. per ogni progetto per il quale sono concesse agevolazioni fiscali:
 1. il nome dell'impresa,
 2. il luogo di realizzazione,
 3. l'ordine di grandezza del numero di posti di lavoro che si prevede di creare o di riorientare.

Sezione 5: Revoca e ottenimento indebito

Art. 19 Revoca

¹ Il DEFR revoca la sua decisione relativa alle agevolazioni fiscali federali concesse se un Cantone revoca la sua decisione di agevolazione fiscale cantonale. La decisione di revoca del DEFR si basa materialmente sulla decisione di revoca cantonale e prevede in particolare analoghe modalità di recupero d'imposta.

² Il DEFR revoca inoltre, in parte o totalmente, la sua decisione relativa alle agevolazioni fiscali federali concesse, indipendentemente dalla decisione cantonale, in particolare se:

- a. i requisiti minimi fissati nella decisione non sono soddisfatti;
- b. le condizioni o gli oneri fissati nella decisione non sono o non sono più soddisfatti; o
- c. l'agevolazione fiscale è stata ottenuta indebitamente.

³ In caso di revoca secondo il capoverso 2 l'importo dell'agevolazione fiscale concesso deve essere rimborsato.

⁴ Il DEFR può revocare le sue decisioni conformemente ai capoversi 1 o 2 soltanto durante un periodo corrispondente alla durata dell'agevolazione fiscale federale, prolungato della metà di tale durata.

Art. 20 Agevolazioni fiscali ottenute indebitamente

Un'agevolazione fiscale si considera ottenuta indebitamente, segnatamente se:

- a. le condizioni per la concessione dell'agevolazione fiscale per il progetto non sono o non sono più soddisfatte; o
- b. l'impresa ha ottenuto l'agevolazione fiscale in modo illecito, segnatamente fornendo indicazioni false.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 21 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 28 novembre 2007⁶ concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale è abrogata.

Art. 22 Disposizioni transitorie per le agevolazioni fiscali

¹ Le agevolazioni fiscali concesse secondo il diritto anteriore rimangono valide fino alla loro scadenza.

² Il DEFR può modificare entro la loro scadenza, in base al diritto anteriore applicabile al momento dell'emanazione della decisione, le agevolazioni fiscali concesse secondo il diritto anteriore. È fatto salvo il capoverso 3.

³ I cambiamenti per quanto riguarda il luogo del progetto sono valutati in base alle zone di applicazione valide al momento del trasferimento previsto. Nel caso di un trasferimento all'interno dello stesso Cantone è possibile modificare la decisione. Nel caso di un trasferimento in un altro Cantone è necessario presentare una nuova domanda di agevolazione fiscale, tenendo conto in particolare dell'articolo 6 capoverso 3.

⁴ L'articolo 17 non si applica a imprese soggette all'obbligo di revisione secondo l'articolo 727 o 727a CO⁷ alle quali sono state concesse agevolazioni fiscali secondo il diritto anteriore.

⁵ La SECO non pubblica i dati di cui all'articolo 18 lettera b nel caso di imprese alle quali sono state concesse agevolazioni fiscali secondo il diritto anteriore.

Art. 23 Disposizioni transitorie per le fideiussioni

¹ Alle fideiussioni concesse in virtù della legge federale del 6 ottobre 1995⁸ a favore delle zone di rilancio economico prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza del 28 novembre 2007⁹ concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale si applicano fino alla loro scadenza le disposizioni transitorie di cui all'articolo 22.

² Le fideiussioni decise prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza del 28 novembre 2007 concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale possono essere prorogate fino a otto anni al massimo.

³ Se un Cantone revoca la decisione di fideiussione al regresso, la Confederazione revoca a sua volta la relativa decisione di concedere una fideiussione.

⁴ La revoca della decisione di fideiussione del DEFR si basa materialmente sulla decisione di revoca cantonale.

⁶ [RU 2007 6865]

⁷ RS 220

⁸ [RU 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197 all. n. 144 4301. RU 2007 681 all. n. I 4]

⁹ [RU 2007 6865]

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.